



RASSEGNA STAMPA

7 – 27 Settembre 2026

Focus Casa

Come orientarsi tra le regole

Infiltrazioni in condominio E condizionatori ex novo

Bonus Casa Limiti di spesa

I quesiti dei lettori. Cosa fare se c'è una perdita nel soffitto del bagno
Le detrazioni fiscali per chi installa un climatizzatore a pompa di calore

Torna oggi dopo la pausa estiva l'appuntamento con la pagina che tutti i sabati "La Provincia" dedica all'universo della casa e ai Bonus edilizi in particolare. Per la raccolta dei quesiti è a disposizione l'indirizzo email espertocasa@laprovincia.it. Risponde alle domande dei lettori Antonio Moglia, responsabile del settore economico e tributario di Ance Como.

Gentile Dottor Moglia, mi rivolgo alla Sua competenza per una situazione di vicinato ormai insostenibile. Da diversi mesi sul soffitto del mio bagno si è formata una vistosa macchia di umidità, accompagnata da un costante gocciolamento che sta danneggiando l'intonaco e l'arredo. Il problema deriva palesemente dall'appartamento sovrastante. Il proprietario di sopra, da me interpellato più volte sia a voce sia tramite raccomandata, sostiene che la perdita non dipenda dai suoi impianti privati ma da una tubazione condominiale, e si rifiuta di procedere a qualsiasi verifica. Dal canto suo, l'amministratore temporeggia e non convoca un tecnico per un sopralluogo chiarificatore. Nel frattempo, il danno peggiora e temo per la salubrità della mia abitazione. Quali sono i passi legali e pratici che posso compiere per costringere il vicino o il condominio a intervenire urgentemente e a risarcirmi i danni subiti? Cordiali saluti

— GIOVANNI FERRARI

Gentile Giovanni, purtroppo quella descritta, è una situazione come può immaginare abbastanza frequente nella prassi. Non vi sono in questi casi rimedi specifici ma occorre sicuramente mandare



Per il condizionatore Bonus Casa o Eco Bonus

nuovamente una lettera tracciabile, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, sia all'Amministratore del suo condominio e sia al suo vicino. La comunicazione all'Amministratore dovrà intimarlo ad inviare entro un termine preciso un tecnico di fiducia del Condominio per accertare se il guasto sia condominiale, essendo peraltro un suo compito. La comunicazione al vicino dovrà intimarlo a garantire l'accesso all'appartamento al tecnico condominiale per consentire le verifiche sugli impianti. Nel frattempo, è sempre utile conservare la documentazione fotografica per attestare il danno e la sua evoluzione. Se l'inerzia si dovesse protrarre si potrebbe valutare di chiamare un tecnico a proprie spese (conservando la fattura) che possa fare una perizia di parte da inviare all'amministratore e al vicino, per certificare la gravità ed evidenziare se si manifestano anche eventuali rischi. Ovviamente da ultimo, in mancanza di azioni da parte dell'amministratore e del vicino, occorrerà necessariamente contattare

un legale con il quale proseguire nell'azione.

Buongiorno, desidero chiederle un chiarimento riguardo agli incentivi previsti per il miglioramento dell'efficienza energetica. Nella mia abitazione principale vorrei installare ex novo degli impianti di climatizzazione con condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza, sia per il raffrescamento estivo che per integrare il riscaldamento invernale. Non essendoci un impianto preesistente da sostituire, mi chiedo quali siano le agevolazioni fiscali a cui posso accedere oggi per questo tipo di intervento e quali requisiti tecnici e burocratici siano necessari per non rischiare di perdere i benefici previsti dalla legge. Vorrei capire, ad esempio, se è possibile fruire del bonus casa al 50% per le ristrutturazioni o del bonus ecobonus, e se sia indispensabile inviare la comunicazione all'ENEA anche nel caso in cui non si realizzi una ristrutturazione edilizia complessiva.

— MARCO BIANCHI

Gentile Marco, l'acquisto di un climatizzatore o condizionatore ovvero di un impianto destinato alla climatizzazione estiva è ammesso sia all'Eco Bonus sia al Bonus Casa. Per l'Eco Bonus i requisiti sono molto precisi e circostanziati, e il climatizzatore ci rientra solo nel caso di sostituzione di un impianto esistente, purché lo stesso sia adibito anche al riscaldamento (climatizzatore reversibile). Questo non è il suo caso perché non deve sostituire un impianto esistente. Invece l'applicazione del Bonus Casa, quale misura finalizzata al risparmio energetico, è più semplice dal momento che non richiede particolari requisiti e vale anche per l'acquisto non sostitutivo dell'impianto. L'agevolazione si applica in quanto l'installazione ex novo di un condizionatore è considerata intervento di manutenzione straordinaria. Dal 2025 il climatizzatore per essere agevolato deve essere dotato di pompa di calore, non essendo più agevolati gli impianti che utilizzano esclusivamente combustibile fossile (gas, metano, e Gpl). Concludendo, le confermo che nel suo caso (installazione ex novo di impianti di climatizzazione con condizionatori a pompa di calore ad alta efficienza), potrà usufruire del Bonus Casa con una detrazione del 50% per la sua prima abitazione e del 36% negli altri casi fino al limite massimo di spesa di 96.000 euro. Per fruire dell'agevolazione, ad ogni modo, è necessario effettuare la comunicazione specifica per il Bonus Casa, all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori sul sito dedicato alla presentazione.



Buongiorno dottor Moglia, torno a scriverle per un dubbio relativo al limite di spesa detraibile per i lavori di ristrutturazione edilizia. Nel 2021 ho eseguito interventi sulla mia prima casa usufruendo regolarmente della detrazione IRPEF al 50%. A settembre di quest'anno avrei intenzione di avviare un nuovo cantiere per il rifacimento completo dei bagni e per la riorganizzazione della zona notte con la camera da letto. Il mio dubbio riguarda la capienza e il calcolo del soffitto di spesa massimo agevolabile: aver già sfruttato il beneficio fiscale per il medesimo immobile nel 2021 preclude la possibilità di accedere nuovamente alla detrazione del 50% per questo nuovo intervento nel 2026? Oppure il limite di spesa si azzera e si ricalcola trattandosi di lavori distinti, autonomi e collocati in un arco temporale e in un periodo d'imposta differente? Le sarei molto grata se potesse chiarire questo aspetto normativo prima dell'avvio del cantiere.

— ELENA GALLI

Gentile Elena, il suo quesito mi consente di spiegare il meccanismo dell'applicazione della detrazione del Bonus Casa per i lavori che si susseguono in anni differenti e anche consecutivi, sullo stesso immobile. Il Bonus Casa prevede che, nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse

in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo previsto (96.000 euro nel 2026). Invece questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia agli interventi non di mera prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (96.000 euro nell'anno 2026). L'intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere un nuovo lavoro autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente (quali la denuncia di inizio attività e il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori), o attraverso l'autocertificazione in caso di lavori per i quali non si richiede alcun titolo abilitativo. In sostanza il Bonus Casa non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati. Concludendo nel suo caso illustrato nel quesito, essendo oggettivamente evidente, dato il lasso temporale trascorso, che i nuovi lavori di rifacimento del bagno e riorganizzazione della zona notte che inizieranno questo settembre 2026 non consistono nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati nel 2021, potrà avvalersi della detrazione con un nuovo intero plafond di spesa di 96.000 euro.

Focus Casa

Orientarsi tra le norme

Lavori in casa del figlio Ecco come pagare

I quesiti dei lettori. Due possibili modalità per non perdere il Bonus
Le regole per la ripartizione delle spese condominiali in caso di infiltrazioni

Prosegue l'appuntamento con la pagina che tutti i sabati "La Provincia" dedica all'universo della casa e ai Bonus edilizi in particolare. Per la raccolta dei quesiti è a disposizione l'indirizzo email espertocasa@laprovincia.it. Risponde alle domande dei lettori Antonio Moglia, responsabile del settore economico e tributario di Ance Como.

Gentile dottor Moglia, mio figlio sta per avviare una ristrutturazione edilizia nella sua abitazione e vorrei sostenerlo facendomi carico di parte dei costi. Desidero assicurarmi che la procedura sia perfettamente in regola dal punto di vista fiscale e che mio figlio non perda il diritto di beneficiare della detrazione fiscale del 50%. A tal proposito le chiedo quale sia la modalità operativa più corretta per effettuare i pagamenti: mi conviene pagare direttamente le fatture dell'impresa utilizzando dal mio conto corrente i bonifici parlanti per ristrutturazione edilizia (indicando il codice fiscale di mio figlio come beneficiario della detrazione), oppure è preferibile trasferire i fondi sul conto di mio figlio tramite bonifici ordinari e far eseguire a lui tutti i saldi parlanti verso la ditta?

— LUIGI FONTANA

Gentile Luigi, è abbastanza frequente che un genitore, sostenga in tutto o in parte delle spese a favore dei propri figli. Le spese per i lavori che usufruiscono dei Bonus Fiscali che vengono sostenute dal genitore a favore dei propri figli, consentono a questi ultimi di ottenere il beneficio della detrazione fiscale, in entrambe le soluzioni prospettate nella sua domanda. Un genitore può pagare direttamente le fatture dell'impresa, intestate



Attenzione alle modalità di pagamento dei lavori

al figlio, dal proprio conto corrente. Con l'attenzione, però, di utilizzare i bonifici "parlanti" specifici in cui segnalare espressamente quale beneficiario della detrazione il figlio, indicando il suo codice fiscale. Così come è possibile per un genitore trasferire preventivamente i fondi sul conto corrente del figlio tramite bonifici ordinari. Il figlio così eseguirà tutti i pagamenti delle spese dei lavori con bonifico parlante direttamente dal proprio conto corrente, indicandosi come diretto beneficiario dell'agevolazione. Come premesso, entrambe le soluzioni sono valide ma, comprensibilmente, l'ultima alternativa appare più congrua perché coinvolge un unico soggetto, il figlio, quale intestatario di: autorizzazione edilizia, fatture, conto corrente e bonifici parlanti. In conclusione, la risposta alla sua domanda sulla migliore procedura da adottarsi per consentire a suo figlio la detrazione del Bonus Casa è affermativa per entrambe le soluzioni da lei prospettate, che può seguire alternativamente.

Gentile dottor Moglia, sono proprietario di un appartamento situato all'ultimo piano, direttamente al di sotto di un lastrico solare che, da regolamento, è in uso esclusivo a un altro condomino. A causa delle piogge, si sono verificate gravi infiltrazioni d'acqua dal soffitto che hanno danneggiato l'intonaco e l'arredamento del mio soggiorno. L'amministratore ha convocato un'assemblea d'urgenza per deliberare i lavori di impermeabilizzazione, ma il proprietario del lastrico sostiene che, trattandosi di manutenzione del tetto comune, la spesa debba essere divisa tra tutti i condomini in base ai millesimi. Io ritengo invece che, avendo lui l'uso esclusivo, debba farsi carico di una quota maggiore, oltre a risarcire i danni. Qual è l'esatta ripartizione prevista dalla legge in questi casi?

— MARCO GIUDICI

Gentile Marco, le confermo che in tema di esecuzione dei lavori di rifacimento ed

impermeabilizzazione del lastrico solare del condominio, anche se esso appartiene in proprietà o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, è previsto che all'obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione siano tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo, con la seguente suddivisione particolare. Le spese di ripristino del terrazzo e dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, sempre che non derivino da fatto imputabile soltanto al condomino con diritto esclusivo, vanno suddivise tra: tutti i condomini ai quali il lastrico serve da copertura in proporzione ai due terzi (2/3), ed il titolare della proprietà o dell'uso esclusivo nella misura del terzo residuo (1/3). Come vede la norma civilistica stabilisce un criterio di ripartizione specifico che prevale rispetto al criterio ordinario di suddivisione in millesimi, come invece sostiene erroneamente il proprietario del diritto esclusivo di utilizzo del lastrico solare del suo condominio. Pertanto, l'assemblea che andrete a convocare dovrà deliberare che la spesa per l'intervento di manutenzione del terrazzo e per il ripristino del suo danno personale saranno attribuite per un terzo a carico del condomino che ha l'uso esclusivo e per i due terzi rimanenti a carico di tutti i condomini dell'edificio (o della parte di edificio) a cui il lastrico serve da copertura. Per questi ultimi condomini la ripartizione della spesa sarà in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

Nuovi plafond e detrazioni



Gentile Dottor Moglia, sono proprietaria di un immobile composto da due unità singolarmente accatastate, delle quali una costituisce la mia abitazione principale. Due anni fa ho completato interventi di ristrutturazione edilizia sull'intero edificio, per i quali sto usufruendo delle relative detrazioni fiscali fino ai plafond massimi previsti dalla normativa. Ora devo eseguire ulteriori lavori, non collegati ai precedenti, per il rifacimento della pavimentazione esterna. L'intervento prevede l'impiego di materiali differenti rispetto a quelli attuali e la copertura di una superficie diversa. Le chiedo se questi nuovi lavori rientrino nella ristrutturazione edilizia e se consentano di usufruire di un nuovo plafond di spesa autonomo, oltre all'Iva agevolata al 10%. Inoltre, essendo l'immobile composto da due unità distinte (di cui una sola abitazione principale), le chiedo quale sia la percentuale di detrazione applicabile, considerando la distinzione tra il 50% e il 36%.

— VALERIA SCOTTI

Gentile Valeria, Il Bonus Casa prevede che, nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Questa regola non si applica agli interventi

autonomi, ossia agli interventi che non si considerano di mera prosecuzione dei precedenti. Il rifacimento della pavimentazione esterna del suo immobile è da considerare lavoro autonomo, sia oggettivamente e sia perché temporalmente scollegato, rispetto al suo precedente intervento di due anni fa, ancorché eseguito sempre sullo stesso edificio. Il suo immobile composto da due unità immobiliari, presumibilmente di tipo abitativo, è considerato ai fini dei bonus edilizi, un mini-condominio anche se di proprietà di un unico soggetto. I condomini, anche mini-condomini di unico proprietario, usufruiscono dell'agevolazione dei Bonus Fiscali per tutte le tipologie di intervento edilizio; tra cui anche il rifacimento della pavimentazione del cortile, indipendentemente che si configuri come manutenzione straordinaria (necessaria per le singole abitazioni) o manutenzione ordinaria. In conclusione, per rispondere alla sua domanda, le confermo che sui lavori che andrete ad eseguire nel cortile del vostro edificio, vi spetta un nuovo plafond di detrazione del Bonus Casa.

La spesa è di natura condominiale, intervenendo sulle parti comuni del mini-condominio, e va quindi ripartita tra le due unità immobiliari sulla base di razionali criteri di suddivisione (generalmente in millesimi). Per il 2026, la quota di spesa relativa all'unità immobiliare da lei utilizzata come prima abitazione usufruirà della detrazione nella misura del 50%. Invece la quota di spesa relativa all'altra sua unità immobiliare usufruirà della detrazione nella misura del 36%. I lavori potranno essere fatturati con IVA al 10%, che è l'aliquota prevista per gli interventi edilizi eseguiti su immobili residenziali

Focus Casa

Orientarsi tra le norme

Il Bonus Colonnine 2026 E i permessi da chiedere

I quesiti dei lettori. Due domande dedicate al tema della ricarica a casa. Nei condomini l'installazione deve essere approvata dall'assemblea

Prosegue l'appuntamento con la pagina dedicata all'universo della casa. Per inviare il proprio quesito è possibile scrivere a espertocasa@laprovincia.it. Risponde alle domande Antonio Moglia, responsabile del settore economico e tributario di Ance Como.

Gentile Dottor Moglia, Insieme ad altri condomini sto valutando la possibilità di dotare l'immobile delle infrastrutture necessarie alla ricarica dei veicoli, ma riscontriamo alcuni dubbi di natura tecnica e autorizzativa. Vorremmo capire se sia normativamente e tecnicamente fattibile posizionare la stazione di ricarica nelle immediate vicinanze del singolo posto auto, sia esso situato in un'area aperta comune o all'interno di un garage o corsia box. Le chiedo quali siano i requisiti normativi e di sicurezza da rispettare, se sia necessaria una specifica approvazione da parte dell'assemblea condominiale con determinate maggioranze e quali siano le tutele per l'uso delle parti comuni nel caso in cui la colonnina sia posizionata in prossimità del proprio spazio di sosta.

— MARCO FUMAGALLI

Gentile Marco, le confermo che l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici in condominio su parti comuni, è possibile anche in uno spazio comune vicino al proprio posto auto, sia in un'area scoperta che interna. L'installazione deve essere approvata dall'assemblea condominiale e occorre che siano rispettate delle specifiche condizioni. La colonnina collocata su una parte comune non deve creare intralci, compromettere la sicurezza, restringere i passaggi o pregiudicare i



il bonus consiste in un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto

diritti degli altri condomini. Sul piano tecnico, l'impianto deve essere progettato e realizzato secondo la normativa vigente degli impianti di alimentazione dei veicoli elettrici. I lavori devono essere eseguiti da un'impresa abilitata, con rilascio della dichiarazione di conformità. Particolare attenzione è richiesta all'interno di garage e autorimesse soprattutto se l'autorimessa è soggetta ai controlli di prevenzione incendi. Come detto l'installazione deve essere approvata dall'assemblea condominiale, in seconda convocazione con maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei millesimi dell'edificio. È consigliabile sottoporre all'amministratore e all'assemblea un progetto tecnico dettagliato che indichi la posizione della colonnina, la potenza richiesta, le modalità di alimentazione, il percorso delle condutture, i dispositivi di protezione e, quando necessario, gli aspetti di prevenzione incendi. Il progetto dovrebbe inoltre chiarire chi sosterrà i costi di installazione, manutenzione e

consumo dell'energia.

Buongiorno dottor Moglia, leggo da più parti che è appena stato approvato un cd. "Bonus Colonnine", le chiedo se trattasi di un'estensione degli attuali incentivi dei bonus fiscali o una nuova misura. Ed in ogni caso se mi può fornire informazioni perché ho intenzione di comprare un'automobile elettrica, o ibrida, per la quale ho la previsione di installare l'opportuna colonnina di ricarica.

— MAURIZIO AZZI

Gentile Maurizio, le confermo che è stato appena introdotto un nuovo contributo (cd "Bonus Colonnine 2026") per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, da parte di persone fisiche e condomini. Nello specifico, il bonus consiste in un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture per la ricarica. Il limite massimo del contributo è pari a 1.500 euro per persona fisica e fino a 8.000 euro se il bonus è richiesto da un condominio.

Le spese ammissibili comprendono esclusivamente, oltre a quelle relative all'acquisto e alla messa in opera delle infrastrutture, anche quelle per gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi elettrici, le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nonché i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery). Tutte le spese devono essere documentate ed effettuate con pagamento tracciabile. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono essere: nuove di fabbrica; di potenza standard; essere dotate di dichiarazione di conformità; ad esclusivo uso privato o collettivo da parte dei condomini e non accessibili al pubblico. Per l'annualità 2026, è stanziato un totale di 15 milioni di euro per le infrastrutture la cui installazione è completata dal 26 giugno 2026 fino al 31 dicembre 2026. Per queste installazioni, le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 dello scorso 22 settembre 2026 alle ore 12:00 del prossimo 31 gennaio 2027. Per le annualità dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità. Lo stanziamento è sempre di 15 milioni di euro per ciascun anno. Soggetto gestore del bonus è INVITALIA, l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo (<https://www.invitalia.it/>) incentivi-e-strumenti/bonus-colonnine-domestiche), tramite un apposito sistema informatico. La domanda dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari esclusivamente per via telematica su tale sistema.

Ristrutturazioni Detrazione Irpef



Buongiorno, ho acquistato un appartamento come prima casa all'interno di un complesso residenziale entro 18 mesi dalla fine dei lavori. Intenderei fruire della detrazione Irpef prevista per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione. La situazione edilizia è complessa: la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/2023 precisa che il beneficio spetta anche per gli immobili accatastati in categoria F/3 durante i lavori, purché in origine censiti in un'altra categoria catastale e resi a destinazione residenziale al termine degli interventi. Nel mio caso specifico, sulla medesima mappa catastale esistevano in precedenza edifici accatastati in categoria C/3, successivamente demoliti per far posto al nuovo complesso residenziale. Le chiedo se tale preesistenza sia sufficiente a soddisfare il requisito richiesto dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate per accedere alla detrazione.

— ELENA RIVA

Gentile Elena, il Bonus Casa per l'acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati, prescinde dalla categoria catastale iniziale dell'immobile su cui vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione. Invece, è indispensabile che l'abitazione faccia parte di edifici interamente ristrutturati da un'impresa di costruzioni che lo cedono entro i 18 mesi dalla fine lavori. L'impresa deve essere proprietaria dell'immobile e intestataria del titolo edilizio. Gli interventi eseguiti sull'intero fabbricato devono consistere in restauro e

risanamento conservativo o ristrutturazioni edilizia, non sono sufficienti la manutenzione straordinaria o tantomeno ordinaria. La circolare dell'Agenzia delle Entrate, che richiama nella sua domanda, si riferisce alla caratteristica degli immobili sui quali si eseguono i lavori edilizi che usufruiscono del Bonus Casa. Immobili che devono essere o già accatastati o classificati nella categoria catastale F/2 ("unità collabenti") o F/4 ("unità in corso di definizione"), e per questi ultimi purché gli interventi edilizi non siano di nuova costruzione, e conseguano degli immobili a fine lavori accatastabili come residenziali. Anche l'immobile iscritto nella categoria catastale provvisoria F/3 "unità in corso di costruzione" può essere agevolato ma esclusivamente se l'immobile era già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti, e successivamente riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati. In conclusione, potrà usufruire della detrazione del Bonus Casa per l'acquisto della sua abitazione, al verificarsi delle condizioni sopra descritte ed indipendentemente dalla preesistenza catastale originaria del suo edificio in categoria C/3 poi diventata F/3 in corso di realizzazione.



Lavori in corso